

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012**

Nell'interesse di

Massimo De Lazzari, nato a Treviso (TV) il 10/06/1971 e residente a Montebelluna (TV) in Via Guido Piovene, 1, C.F. DLZMSM71H10L407V¹, rappresentato e assistito, giusta procura alle liti allegata al presente atto (**all. a**), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it, che si indicano per le comunicazioni di legge

- ricorrente -

1. Premesse

1. In data 28/05/2021² veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria del ricorrente, comprovata dalle inadempienze alle obbligazioni assunte dalle società De Lazzari Attilio s.a.s., poi Italtrasporti s.a.s. di De Lazzari Massimo, di cui questi era socio accomandatario. A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio prontamente liquidabile, veniva presentata all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba istanza dd. 28/05/2021 per la designazione di un Gestore della Crisi;

¹ Carta identità e codice fiscale del ricorrente

² Istanza per la nomina di Gestore della Crisi ed allegate dichiarazioni attività e passività

2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Castagna Valeria, nominava all'uopo in data 07/07/2021 il dott. Gianluigi Vergari che accettava la nomina di Gestore della Crisi³ 4;
3. è stata consegnata al Gestore la documentazione necessaria e pertanto veniva richiesta la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, con l'indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 14 *ter*, commi 4 e 5, L. 3/2012;
4. la relazione datata 22/02/2022 era consegnata dal Gestore in data 03/03/2022⁵;
5. il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né ha mai depositato in Tribunale, nei precedenti cinque anni, un ricorso ai sensi della citata legge come da dichiarazione del 22/02/2022⁶;
6. il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura come da dichiarazione del 22/02/2022⁷; non risultano inoltre levate di protesto come da visura del 28/12/2020⁸ né iscrizioni presso il Casellario della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso come da attestazione del 23/09/2020⁹ e dai carichi pendenti di Isernia del 07/06/2021¹⁰. Per completezza, si dà atto che per fatti risalenti ad oltre quindici anni fa, ovvero in epoca anteriore 06/02/2007, in costanza dei plurimi pignoramenti ai quali l'allora Italtrasporti s.a.s. di De Lazzari Massimo era sistematicamente gravata, come meglio si esporrà nel prosieguo) e su istanza di [REDACTED] che ritenevano che ex art. 388 c.p. vi fosse stata sottrazione di un bene pignorato, l'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante di Italtrasporti s.a.s., subiva un processo penale con sentenza di condanna tempestivamente appellata avanti la Corte d'Appello

³ Nomina del Gestore

⁴ Accettazione Gestore

⁵ Relazione particolareggiata e relativi allegati

⁶ Dichiarazione accesso L. 3/2012

⁷ Dichiarazione atti in frode

⁸ Visura inesistenza protesti

⁹ Certificato carichi pendenti Procura della Repubblica di Treviso

¹⁰ Certificato carichi pendenti Procura della Repubblica di Isernia

di Venezia, di fronte alla quale il sig. De Lazzari contestava nuovamente i fatti, siccome ricostruiti, evidenziando altresì che il bene pignorato era stato rinvenuto e regolarmente venduto alla pubblica asta giudiziaria. Il giudizio di appello non è ancora giunto a sentenza e, considerato il tempo intercorso, in ogni caso interverrà prescrizione.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

2. Storico

Stato di famiglia, attività lavorative del ricorrente

Il ricorrente ha da poco trasferito la residenza in Montebelluna (TV), via Guido Piovene, 1, mentre precedentemente viveva in Paese (TV), via Giuseppe Verdi, 37, presso la casa della madre, sig.ra [REDACTED].

Il sig. De Lazzari è padre di una bambina di undici anni, [REDACTED] avuta dalla relazione sentimentale con la sig.ra [REDACTED] con cui la piccola vive [REDACTED]. Proprio per stare vicino alla figlia, animato dalla necessità di “riprendere in mano la propria vita”, anche e soprattutto al primario scopo di garantire alla figlia, durante i tempi di permanenza, un contesto il più “normale” possibile, il sig. De Lazzari è riuscito a prendere in locazione un piccolo alloggio vicino alla casa di [REDACTED] il cui canone mensile è di euro 575,00¹³ – sinora garantito dal contributo della sig.ra [REDACTED] in quanto solo dal mese di novembre 2021 è stato riconosciuto al sig. De Lazzari un compenso collaboratore dalla [REDACTED] come si dirà quivi appresso. Trattasi di un traguardo molto importante per il ricorrente che dopo anni si trova a poter sostentare se stesso e [REDACTED] senza ricorrere ad aiuti esterni.

¹¹ Comunicazione di cambio residenza del Comune di Montebelluna del 23/12/2021

¹² Certificato di stato famiglia e residenza di [REDACTED]

¹³ Contratto di locazione del 29/06/2021

Infatti, si deve dar conto del fatto che l'ultima occupazione del sig. De Lazzari è stata a tempo indeterminato presso la Service Group s.r.l., c.f. 02797070352, con sede in Reggio Emilia (RE), via Agosti, 3, quale impiegato di 2^a livello, che dal 14/04/2018 lo assumeva part-time con retribuzione mensile di circa euro 500,00 – importo da intendersi al lordo del pignoramento del quinto dello stipendio¹⁴.

Precedentemente, come risulta dall'estratto conto previdenziale INPS del 25/11/2020¹⁵, il sig. De Lazzari dall'ottobre 2015 era inoccupato, beneficiando della NASPI dal 12/11/2015 al 20/01/2017, mentre, prima ancora, da 03/03/2015 al 23/10/2015 era stato assunto con contratto part-time presso la ditta individuale BLT Transport di Formicola Nunzia e, in precedenza, dal 28/12/2014 al 02/03/2015, era stato privo di occupazione. La situazione di instabilità lavorativa di cui s'è dato conto si era determinata dal fallimento della società - datrice di lavoro C.I.T. Centro Italia Trasporti e Logistica s.r.l. (RG 4/2016, Tribunale di Velletri) presso la quale il sig. De Lazzari era in forza dal 13/01/2012 con contratto part-time e che ha costretto il medesimo a più iniziative giudiziarie per il recupero del proprio credito di euro 20.000,00, di cui però riusciva concretamente a ottenere solo la minor somma di euro 4.000,00¹⁶. Seguiva, quindi, l'iscrizione ipotecaria sopra dieci automezzi dell'ex datrice di lavoro che, frattanto, a quanto consta, risultano ceduti, mentre dal Fallimento non potevasi recuperare alcun importo, stante la chiusura ex art. 102 L.F. a causa dell'assenza di attivo e il diniego del fondo di garanzia INPS di surrogarsi nel credito del lavoratore dipendente¹⁷.

Per completare la disamina, diamo atto che dal 01/05/2010 al 16/12/2011 il ricorrente è stato impiegato presso la società Ale Trasporti s.r.l.

Esposte le occupazioni reperite in forma subordinata, il sig. De Lazzari tentava alcune iniziative imprenditoriali, come risulta da visura CERVED del 05/10/2020¹⁸:

cariche cessate:

¹⁴ Contratto di lavoro

¹⁵ Estratto conto previdenziale

¹⁶ Sentenze di condanna di CIT

¹⁷ Sentenza chiusura fallimento CIT ex art. 102 L.F. e comunicazione Ufficio INAS di Montebelluna di mancata attivazione fondo garanzia INPS

¹⁸ Visura Cerved

--A.U. poi liquidatore di Sirena s.r.l., c.f. 01035540317, cancellata dal R.I. il 15/05/2013 – rimasta sempre inattiva, di cui il ricorrente era socio al 95%¹⁹;

--liquidatore di Negrelli s.r.l., c.f. 04333960260, cancellata dal R.I. il 30/12/2014;

--socio accomandatario di Italtrasporti s.a.s. di De Lazzari Massimo, c.f. 02061310260, cancellata il 04/05/2009²⁰;

--titolare della ditta individuale omonima, n. REA TV267992, cancellata il 13/10/2015, iscritta alla sezione speciale di piccolo coltivatore di fondo – attività mai esercitata²¹;

--A.U. di Delog s.r.l., c.f. 04168350264, società cancellata il 29/12/2020²²;

cariche in essere:

-- Socio e Presidente del CDA di [REDACTED]

Giova precisare all'On.le Tribunale che per le cariche di A.U. di Sirena s.r.l., di Delog s.r.l. e di Negrelli s.r.l. il ricorrente non ha mai percepito alcun compenso.

Inoltre, per completezza espositiva il sig. De Lazzari fa presente che egli è trustee senza compenso del trust "Future Loge" di cui disponente settlor è la [REDACTED] madre dei sig. De Lazzari, in favore della nipote, [REDACTED] di euro 500,00²³.

Il ricorrente è socio e Presidente del CDA della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] costituita in data 22/01/2016 unitamente alla madre, sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] con una partecipazione di euro 25,00, così come la madre, mentre quella della sig.ra [REDACTED] è di euro 150,00²⁴. L'ente, nel perseguimento del proprio scopo mutualistico, ha come oggetto la raccolta e la trasformazione del latte, la conservazione dei derivati e la relativa vendita. Per trasparenza, facciamo presente che ancora in data 26/06/2017²⁵ il sig. De Lazzari sottoscriveva un contratto di co.co.co. con la predetta cooperativa ma non ha mai percepito alcun compenso, considerato, da un lato, il periodo di avviamento e, dall'altro,

¹⁹ Visura CCIAA

²⁰ Visura CCIAA

²¹ Visura CCIAA

²² Visura CCIAA

²³ Atto istitutivo di trust di cui il ricorrente è mero trustee senza compenso

²⁴ Visura CCIAA [REDACTED]

²⁵ Contratto co.co.co

che l'INPS di Treviso non aveva autorizzato l'inquadramento del ricorrente come imprenditore artigiano. Solo di recente, tenuto conto dell'andamento dell'ente e della necessità per il sig. De Lazzari di essere in qualche modo aiutato, l'assemblea ha deliberato l'erogazione in favore dello stesso, stante la richiesta del sig. De Lazzari e il tempo che questi indicava poter mettere a disposizione della stessa, un importo mensile a titolo di compenso. Infatti, dobbiamo rappresentare che dal dicembre 2020 il ricorrente non ha più percepito alcuno stipendio dalla società datrice di lavoro Service Group s.r.l. e che addirittura non ha ricevuto la cassa integrazione a causa del COVID-19. Di fronte ad un tanto, inteso che i problemi con a Service Group s.r.l. apparivano insuperabili (da tempo la stessa non dava dimostrazione di voler valorizzare il profilo del sig. De Lazzari, che continuava a proporre nuove idee e soluzioni per far decollare l'azienda), il ricorrente ha dovuto procedere a sciogliere il rapporto di lavoro con Service Group s.r.l. e si è occupato a tempo pieno presso la [REDACTED]. Come dicevamo, tenuto conto che l'esercizio 2020 di [REDACTED] ha visto registrare un piccolo utile di euro 2.482,00 (cfr. bilancio 2021²⁶), il sig. De Lazzari chiedeva all'assemblea dei soci di deliberare l'erogazione di un compenso mensile che potesse consentirgli quantomeno di provvedere al proprio sostentamento e a quello di [REDACTED] e la Cooperativa deliberava di erogare la somma di euro 1.200,00 netti a far data dal mese di novembre 2021²⁷.

Da ultimo, per completezza, si rende noto che, sempre al fine di arrotondare lo stipendio ed avere delle *chance* lavorative, nel 2015 il sig. De Lazzari sottoscriveva contratto dd. 10/11/2015 con TDS Trasporti s.r.l., c.f. 01677160937, di Pordenone (PN), piazza XX Settembre, 1/B, per lo sviluppo di contratti di trasporto con compenso annuo lordo di euro 7.500,00 (pari ad euro 500,00 netti mensili), rimasto in essere sino al 10/04/2018, data l'insostenibilità del rapporto di lavoro e degli stessi incassi. Ciò ad ulteriore riprova dei tentativi effettuati dal ricorrente di reperire un'attività lavorativa che potesse garantire a se stesso ed alla famiglia di sostentarsi – tentativi, purtroppo, vani fino al mese

²⁶ [REDACTED] 2021

²⁷ Pagamento cedolino collaboratore [REDACTED] novembre 2021

scorso allorquando [REDACTED] riconosceva al sig. De Lazzari il compenso mensili di euro 1.200,00.

Origine e causa dei debiti

Il sig. De Lazzari ha consegnato al Gestore della Crisi in sede di audizione una breve relazione sulle cause che lo hanno portato a trovarsi nell'attuale situazione di sovraindebitamento²⁸.

In sintesi, i debiti sono riconducibili, quanto alla loro origine, all'anno 1992 quando, a causa dell'aggravarsi dello stato di salute del padre, sig. De Lazzari Attilio, fondatore nel 1988 dell'attività di trasporto e movimento terra esercitata dalla società De Lazzari Attilio s.a.s. Nonostante avesse appena concluso gli studi, a soli 20 anni, e nonostante fosse stato chiamato al servizio di leva, ritenuto suo dovere morale aiutare la famiglia, che peraltro traeva sostentamento dall'attività svolta dalla società, il sig. De Lazzari decideva di diventarne socio e amministratore apportandovi il proprio contributo. Si veda, a riprova, quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto, III Sez., del 14/05/2003, emessa all'esito del giudizio promosso dallo stesso sig. De Lazzari con ricorso n. 1800/92 per l'annullamento del provvedimento di diniego della dispensa dal servizio di leva, in cui è evidenziato che l'odierno ricorrente aveva presentato l'istanza di dispensa da servizio militare – poi effettivamente accolta dal Giudice amministrativo *"quale responsabile diretto e determinante dell'impresa familiare ... nel corso del 1992 si manifestava in tutta la sua gravità l'infermità del padre (diabetico scompensato con retinopatia diabetica ingravescente...)* che l'aveva indotto a nominare il figlio socio accomandatario nell'impresa familiare di escavazione e movimento terra, che non era più in grado di gestire". Sempre nella predetta sentenza si legge che *"nel frattempo è andato crescendo il ruolo del ricorrente (che ha anche superato l'esame di capacità professionale per dirigere impresa di trasporto)"*²⁹.

Assunta, quindi, la gestione dell'attività paterna, il sig. De Lazzari aveva modo di verificarne il grave indebitamento e mettere in atto ogni sforzo per tentare di risollevarne

²⁸ Cause del sovraindebitamento

²⁹ Sentenza TAR 2703/03

le sorti e mantenere la famiglia; egli pensò, altresì, nel 1998 di affiancare all'attività imprenditoriale principale un'altra attività di piccolo coltivatore di fondo agricolo, così come anche nel 2003 quando cercò uno sbocco nel commercio di prodotti agricoli e pesca sportiva amatoriale, ma in entrambi i casi non vi furono le condizioni per occuparsi nel concreto di queste nuove attività poiché, a causa del peggioramento delle condizioni della s.a.s., il sig. De Lazzari dovette impiegare tutte le proprie energie per cercare in qualche modo di sanarla. Nel 2007 il ricorrente fece un ultimo tentativo per trovare fortuna nel settore dell'escavo dei materiali inerti, avviando una collaborazione con la società del fratello, la Delog s.r.l., che però non portò alla concretizzazione di alcun successo.

E così, nonostante i tentativi, visto che l'esposizione della s.a.s. non migliorava e le pressioni dei creditori non si arrestavano e che nemmeno il cambio di denominazione nella nuova "Italtrasporti s.a.s. di De Lazzari Massimo" messo in atto per dare all'azienda una nuova veste commerciale e rilanciarla, dava qualche frutto con la conseguenza che il ricorrente era perseguitato dai debiti, nel 2009 il sig. De Lazzari fu costretto a cancellare la Italtrasporti s.a.s. di De Lazzari Massimo, decidendo così di cessare ogni iniziativa imprenditoriale. Come sopra esposto, tuttavia, anche il reimpiego nella ricerca di uno stabile lavoro subordinato non si rivelava semplice per il ricorrente, rimasto svariati anni inoccupato e che sino al mese scorso senza uno stipendio decoroso, senza considerare i sistematici pignoramenti subiti nel tempo che diminuivano le entrate mensili già minime. Il proverbiale colpo di grazia il sig. De Lazzari lo subiva, da ultimo, a causa dell'epidemia di COVID-19 quando dal dicembre 2020 non ha più ricevuto lo stipendio da Service Group s.r.l. né la cassa integrazione.

In tale difficilissimo contesto, va da sé che anche i rapporti familiari ne siano segnati.

I debiti, come meglio si esporrà *infra* e come ricostruiti dal Gestore della Crisi, sono quindi afferenti alle attività imprenditoriali passate, come accertato dal Gestore della Crisi. Si sottolinea il fatto che questi abbia accertato come le obbligazioni contratte siano risalenti

a più di dieci anni fa in seno ad attività d'impresa e che non siano state comunque contratte in modo sproporzionato.

3. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione patrimoniale del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni accertate e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiervi.

Dai dati emersi ed illustrati, si può agevolmente rilevare che il sig. De Lazzari non solo versi in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai suddetti debiti, ma si trovi anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

3.1 Il passivo patrimoniale

Si dimette tutta la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti, il cui complessivo ammontare e la cui dettagliata ricostruzione sono stati operati dal Gestore della Crisi in sede di relazione particolareggiata.

Per comodità del Giudicante si offre quivi appresso un mero riepilogo:

- **Agenzia delle Entrate – Riscossioni**, per complessivi euro 1.348.962,33 (esito da circolarizzazione euro 1.355.698,65). Il ricorrente ha prodotto al Gestore della Crisi la lista delle cartelle ADER pagate a partire dall'anno 2000 per euro 27.101,83, nonché quelle ancora da pagare, siccome sopra quantificato, e relative a cartelle dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'INAIL, della CCIAA di Treviso, di Gorizia, e della Polizia Urbana del Comune di Paese e certificate in data 26/09/2019 per euro 1.338.526,43 a fronte dell'intervento nell'esecuzione mobiliare promossa dall'avv. Roberto Zoller³⁰. Va aggiunto l'importo di euro 1.138,50 da corrispondere a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello avanti alla Corte d'Appello di Venezia, come da comunicazione del 17/01/2021;

³⁰ Cartelle ADER pagate e da pagare e certificazione dd. 26/09/2019 ADER

- **RISP s.r.l.**, c.f. 00547910265, con sede in Fontane di Villorba (TV), via Piavesella, 13, per complessivi euro 12.727,37 (nessun esito da circolarizzazione);
- **Avv. Zambon Andrea**, per complessivi euro 11.950,19 (confermato da circolarizzazione);
- **Avv. Roberto Zoller**, per complessivi euro 10.443,49;
- **Avv. Curini Maurizio**, per complessivi euro 12.000,00 (esito da circolarizzazione euro 24.881,00);
- **Enel Servizio Elettrico s.p.a.**, c.f. 09633951000, con sede in Roma (RM), viale Regina Margherita, 125, per complessivi euro 5.347,76 (confermato da circolarizzazione per euro 87,90);
- **Gino Solimene Export Import Pneumatici s.a.s. di Gino Solimene & C.**, c.f. 02495080265, con sede in Montebelluna (TV), via Feltrina Sud, 125, per complessivi euro 5.457,87 (nessun esito da circolarizzazione);
- **Arch. Donadi Matteo**, c.f. DNMTT74H12L407X, residente in Treviso (TV), via Cavalleggeri, 10, per complessivi euro 8.825,56 (confermato da circolarizzazione);
- **Fiat Sava spa**, ceduto a **Link Finanziaria spa**, per complessivi euro 28.321,32 (confermato da circolarizzazione);
- **M.P. Consulting di Pase & Montagner**, c.f. 03659900264, con sede in Treviso (TV), viale IV Novembre, 82/A, per complessivi euro 15.389,58 (confermato da circolarizzazione);
- **Progettazione On Line s.r.l.**, c.f. 03411950268, con sede legale in Fonte (TV), via Gaidola, 28, per complessivi euro 7.896,97 (esito da circolarizzazione euro 14.751,00);
- **Avv. Pasqualetto Cassinis Roberto**, c.f. PSQRRT58T05L736J, domiciliato in Venezia (VE), Cannaregio, 6025, per complessivi euro 2.719,80 (confermato da circolarizzazione);
- **Avv. Zambelli Franco**, per complessivi euro 7.000,00;
- **Avv. Pascolini Federico**, per complessivi euro 5.000,00;
- **Granulati Dolomitici Peroglio s.r.l.**, per complessivi euro 18.122,52 (esito da circolarizzazione euro 28.122,52);
- **Loria Inerti s.r.l.** Detta società risulta, tuttavia, cessata, ma il pagamento del credito è stato richiesto in pagamento dalla Granulati Dolomitici Peroglio s.r.l.;

- **Vanin s.n.c.**, per complessivi euro 2.000,00;
 - **Avv. Tedesco Alessandro**, per complessivi euro 396,35 (confermato in sede di circolarizzazione);
 - **Autocomfort Pozzebon Armando**, c.f. 03681850263, con sede legale in Roncade (TV), via Tommaso da Modena, 2, per complessivi euro 2.266,54 (confermato in sede di circolarizzazione);
 - **Casagrande Ennio & C. s.n.c.**, per complessivi euro 12.000,00;
 - **Donadini s.r.l.**, per complessivi euro 2.000,00;
 - **Vodafone Omnitel**, per complessivi euro 7.277,47;
 - **Autostrade per l'Italia**, per complessivi euro 2.000,00 (nessun esito da circolarizzazione);
 - **Avv. Corletto Gianluigi**, per complessivi euro 9.500,00 (esito da circolarizzazione euro 18.110,00);
 - **Fallimento Forniture Priula s.r.l.**, con sede legale in Susegana (TV), via Montale, 19/A, per complessivi euro 3.269,03;
 - **Notaio Dott. Favaloro Antonio**, c.f. FVLNTN63R17F8390, di Paese (TV), via Postumia, 128/C, per complessivi euro 1.018,73;
 - **Eredi Giacomini Avv. Marco**, per complessivi euro 3.921,26;
- nonché, ancorché probabilmente non circolarizzati dal Gestore, i seguenti creditori:
- **Trevi Formazione s.r.l.**, con sede in Napoli (NA), viale della Costituzione Isola C/2, per complessivi euro 231,00;
 - **Notaio Dott. Bernini Edoardo**, per complessivi euro 2.500,00;
 - **Fastweb**, per complessivi euro 250,00;
 - **Finmarca s.r.l.**, per complessivi euro 11.360,00; detto debito risulta prescritto;
 - **Mir Macchine s.r.l.**, con sede in Montecchio Maggiore (VI), per complessive Lire 5.238.876; detto debito risulta prescritto;
 - **Avv. Gallina Moreno**, per complessive Lire 4.720.430; detto debito risulta prescritto;
 - **Avv. De Noni Lucia**, di Treviso, via Barbaro, 4, per euro 564,63.

Il totale stimato, ad oggi, è di **euro 1.548.868,26**, siccome ricostruito dal Gestore della Crisi.

Quanto alle procedure esecutive in danno del ricorrente o ai decreti ingiuntivi allo stesso notificati, si indicano in sintesi tutte le iniziative assunte dai creditori:

--atto di pignoramento presso terzi di RISP s.r.l. del 11/09/2015 presso il precedente datore di lavoro BLT Trasport di Formicola Nunzia³¹ – nei cui confronti il sig. De Lazzari aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 129 del 03/03/2016 dal Tribunale di Reggio Emilia per euro 2.679,53³²;

--atto di precetto di Enel Servizio Elettrico s.p.a. del 21/02/2013, che promuoveva espropriazione mobiliare che consta essersi chiusa infruttuosamente, stante la dichiarazione del ricorrente esecutato del 17/06/2013³³;

--atto di precetto di Gino Solimene Export Import Pneumatici s.a.s. di Gino Solimene & C. del 29/09/2010, che promuoveva espropriazione mobiliare che consta essersi chiusa infruttuosamente, stante la dichiarazione del ricorrente esecutato del 14/01/2014³⁴;

--ricorso per ingiunzione del 14/05/2003 dell'arch. Donadi Matteo e decreto ingiuntivo del 21/05/2003, atto di precetto del 04/11/2020³⁵;

--sentenza del Tribunale di Treviso del 14/09/2001 e sentenza del pretore di Treviso del 09/02/1095, emesse in favore di Fiat Sava s.p.a.³⁶;

--sentenza del Tribunale di Treviso del 18/12/2009 emessa in favore di MP Consulting s.n.c.³⁷;

--atto di pignoramento presso terzi del 16/03/2017 di Progettazione On Line s.r.l.³⁸;

--ricorso per decreto ingiuntivo del 04/06/2002 emesso in favore dell'avv. Roberto Pasqualetto Cassinis, relativo decreto ingiuntivo del 18/06/2002, cui seguiva un'esecuzione forzata mobiliare, come da verbale di causa del 28/01/2008 e

³¹ Atto di pignoramento presso terzi di RISP s.r.l.

³² Decreto ingiuntivo in danno di BLT Transport di Formicola Nunzia

³³ Atto di precetto di Enel e dichiarazione del ricorrente esecutato

³⁴ Atto di precetto di Gino Solimene e dichiarazione del ricorrente esecutato

³⁵ Ricorso e decreto ingiuntivo e precetto di Donadi Matteo

³⁶ Sentenze in favore di Fiat Sava s.p.a.

³⁷ Diffida del legale di MP Consulting s.n.c.

³⁸ Atto di pignoramento presso terzi di Progettazione On Line s.r.l.

assegnazione del 28/01/2008, atto di precetto del 16/05/2012 e atto di precetto del 06/06/2017³⁹;

--sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 09/12/2019, emessa in favore di Granulati Dolomiti Peroglio, Dal Zilio Inerti s.r.l. e Loria Inerti s.r.l. in liquidazione⁴⁰, cui seguiva atto di precetto del 11/02/2021 e pignoramento presso terzi del 14/04/2021 con il quale sono state sottoposte a pignoramento la Poste Pay, il quinto dello stipendio presso Service Group s.r.l. e le somme eventualmente dovute da [REDACTED];

--ingiunzione di pagamento europea del 10/10/2016, emessa in favore dell'avv. Tedesco Alessandro⁴²;

--ricorso per ingiunzione del 03/10/2003, relativo decreto ingiuntivo del 23/10/2003, atto di precetto in rinnovazione del 28/02/2008 di Autocomfort s.a.s. di Pozzobon⁴³;

--ricorso per ingiunzione del 25/03/2008 di Forniture Priula s.r.l. e relativo decreto del 28/04/2008⁴⁴;

--ricorso per ingiunzione del 30/03/1998 e relativo decreto del 17/04/1998 di Mir Macchine s.r.l.⁴⁵;

-- sentenza del 26/04/2013 emessa in favore dell'avv. Roberto Zoller, cui seguiva un'esecuzione forzata presso terzi, come da atto di citazione dell'avv. Roberto Zoller del 12/07/2019 con cui è stato pignorato lo stipendio presso Service Group s.r.l., nonché eventuali compensi erogati da [REDACTED] e verbale di assegnazione somme del 13/03/2020 con il quale il Tribunale di Treviso assegnava le somme dovute da Service Group s.r.l. in favore del creditore avv. Zoller per euro 2.755,33 e precisava che, esaurite le dette somme, sia versato dal datore di lavoro 1/5 in favore di Zoller Roberto e 1/5 di Agenzie delle Entrate, frattanto intervenuta⁴⁶.

³⁹ Atti inerenti i procedimenti promossi dall'avv. Pasqualetto Cassini

⁴⁰ Sentenza in favore di Granulati Dolomiti Peroglio, Dal Zilio Inerti s.r.l. e Loria Inerti s.r.l. in liquidazione

⁴¹ Pignoramento presso terzi Granulati Dolomiti Peroglio, Dal Zilio Inerti s.r.l. e Loria Inerti s.r.l. in liquidazione del 14/04/2021

⁴² Ingiunzione europea in favore dell'avv. Tedesco Alessandro

⁴³ Atti inerenti i procedimenti promossi dal Autocomfort s.a.s. di Pozzobon

⁴⁴ Ricorso e decreto ingiuntivo di Forniture Priula s.r.l.

⁴⁵ Ricorso per ingiunzione e decreto di Mir Macchine s.r.l.

⁴⁶ Atti inerenti i procedimenti promossi dall'avv. Roberto Zoller

Le risultanze della Banca d'Italia del 16/12/2020 non hanno evidenziato alcuna segnalazione⁴⁷, mentre dall'estratto CRIF⁴⁸ risulta un unico prestito richiesto dal ricorrente per se stesso, ossia il prestito personale accordato da Banca Popolare Friuladria s.p.a. il 18/06/2019 e con termine al 18/06/2022, dell'importo di euro 1.500,00 - prestito chiuso nel dicembre 2020.

Risultano, inoltre, concesse nel tempo garanzie personali del sig. De Lazzari in favore della [redacted] oggi tutte estinte: verso Banca Friuladria s.p.a. del 08/09/2017 con scadenza 08/09/2022 di euro 9.000,00, variata in aumento fino ad euro 12.000,00 il 25/05/2020 scad. 25/05/2030 (effettuata con il decreto rilancio), estinta come da comunicazione di data 21/12/2021, Banca Popolare Alto Adige s.p.a. del 05/02/2018 scad. 05/02/2023 e del 13/06/2016 scad. 13/06/2023 garantita altresì al 50% dal Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato di Confartigianato, giusta comunicazione del 13/05/2016, estinta in data 29/11/2021, Banca Popolare di Puglia e Basilicata del 15/02/2017 scad. 14/02/2024, fideiussione estinta in data 01/12/2021. In merito alle dette garanzie, si precisa per completezza espositiva che il sig. De Lazzari ha dichiarato che non vi era nessuna situazione di mora nel pagamento dei ratei per i finanziamenti concessi alla cooperativa. Inoltre, si rappresenta che dai bilanci della cooperativa non emerge alcuna perdita nell'esercizio 2019, mentre per quello del 2020, come detto, si è registrato un piccolo utile che ha consentito l'erogazione del compenso amministratore al ricorrente⁴⁹.

Si allega, altresì, dichiarazione del 22/02/2022 in merito agli atti dispositivi e agli atti di straordinaria amministrazione a firma del sig. De Lazzari, nella quale il medesimo ha dato atto di non aver effettuato disposizioni né atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al presente ricorso⁵⁰, tenuto ovviamente conto della costituzione della [redacted]

3.2 L'attivo patrimoniale

⁴⁷ Risultanze Banca d'Italia del 16.12.2020 per periodo 30.11.2017 al 31.10.2020

⁴⁸ CRIF

⁴⁹ Bilancio

⁵⁰ Dichiarazione atti dispositivi

L'attivo è costituito dai seguenti beni:

BENI IMMOBILI

Come da ispezione catastale del 22/09/2020 il sig. De Lazzari non ha beni immobili⁵¹.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato come da ispezione del 28/05/2021⁵².

BENI MOBILI

Il sig. De Lazzari, quali unici ulteriori beni, possiede, i propri effetti personali e non ha beni di pregio da poter confluire alla massa, come da dichiarazione del 22/02/2022⁵³.

QUOTA ASSOCIATIVA [REDACTED]

Come detto, il ricorrente è socio fondatore della [REDACTED] neonata nel settore agroalimentare, con una quota di associazione di euro 25,00, che, tuttavia, stante la natura dell'ente, non può essere considerata nella massa attiva del ricorrente.

CONTI CORRENTI

Il sig. De Lazzari è attualmente intestatario dei seguenti conti correnti e/ carte:

Poste Italiane:

--carta prepagata Postepay Evolution con abbinato IBAN n. 5333171105605931 (con giacenza al 24/01/2022, di un saldo virtuale disponibile al negativo di euro 29.899,28, e un saldo contabile reale di € 100,72),⁵⁴ bloccata a seguito del pignoramento.

Si dà inoltre atto dei rapporti cessati:

-- carta Poste Pay Evolution n. 5333171004784704 aperta presso Poste Italiane, filiale di Zero Branco, che assumeva un numero IBAN n. IT30X0760105138218784818787, come da estratto conto⁵⁵, carta che alla naturale scadenza veniva d'ufficio sostituita da Poste Italiane con una nuova Poste Pay Evolution n. 5333171105605931, che assumeva un nuovo iban virtuale con numerazione IT20W360810513821874818787;

⁵¹ Ispezione ipocatastale negativa

⁵² Visura PRA nominativa

⁵³ Dichiarazione inesistenza beni di pregio

⁵⁴ Documentazione Postepay

⁵⁵ Estratti conto ultimi 5 anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2020)

--carta prepagata Postepay n. 4023.6006.0558.8872, estinta in quanto scaduta nel febbraio 2017, nonché smarrita come da dichiarazione del 13/01/2020⁵⁶, nonché n. 5333171004784704 (estinta e scaduta)⁵⁷;

--IBAN IT25L0305801604100571544573, IT03Y0305801604100570968270 e IT85Z0305801604100320141259 di Che Banca! S.p.a., il primo chiuso il 10/12/2018, il secondo 27/08/2018 e il terzo il 07/09/2018⁵⁸;

--IBAN IT25V0533661820000046519258 di Friuladria Credit Agricole chiuso il 28/12/2020⁵⁹;

-- BCC Credito Trevigiano chiuso nel 2017, di cui non si è potuta allegare documentazione stante la pretesa della banca di ottenimento di un importo economico per le spese⁶⁰.

Ad oggi l'unico strumento attivo in possesso del ricorrente è la PostPay Evolution n. 5333171105605931 che assume un IBAN virtuale con numerazione IT20W360810513821874818787, che ha sostituito la precedente n. 5333171004784704.

REDDITO MENSILE

Il ricorrente precedentemente percepiva da Service Group s.r.l., quale impiegato di 2^ livello, con contratto part-time, una retribuzione mensile di euro 500,00 per tredici mensilità, riferita alla media degli ultimi due anni, 2019 e 2020⁶¹. Tuttavia, come detto dal dicembre 2020 è stato sottoposto a CIG causa COVID-19 senza aver ottenuto alcuna erogazione, come da comunicazioni pec con l'INPS e buste paga relative⁶².

Il compenso che, invero, viene percepito da [REDACTED] dal mese di novembre 2021 è di euro 1.200,00.

Si allegano dichiarazioni redditi 2016-2021 del sig. De Lazzari⁶³.

4. Spese per sostentamento

⁵⁶ Documentazione Postepay

⁵⁷ Documentazione Postepay

⁵⁸ Documentazione Che banca! spa

⁵⁹ Documentazione Friuladria Credit Agricole

⁶⁰ Pec del ricorrente a BCC

⁶¹ Buste paga mese settembre 2020-novembre 2020

⁶² Pec a INPS del 14/06/2021 e risposta INPS del 30/06/2021 e buste paga relative

⁶³ Dichiarazioni redditi ricorrente

Il sostentamento del sig. De Lazzari, fino ad ora garantito dall'aiuto anche della madre già convivente sig.ra [REDACTED] oggi sarà interamente soddisfatto dallo stesso ricorrente grazie al compenso mensile erogato dalla [REDACTED] che consentirà anche il mantenimento della figlia minore (anni 10), [REDACTED] convivente con la madre.

Il fabbisogno, ridotto al minimo essenziale, come da elenco che si produce⁶⁴, è quantificato oggi in euro 1.125,00 di media mensile.

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria i propri beni, come sopra rappresentati, detratto quanto necessario per il proprio sostentamento.

Tutto ciò premesso il ricorrente, Massimo De Lazzari, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012: In via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012 (anche mediante richiesta di integrazione documentale), tenuto conto del fabbisogno di euro 1.125,00 di media mensile;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942 (preferibilmente nella persona del dott. Gianluigi

⁶⁴ Elenco spese familiari di sostentamento

Vergari, già Gestore della Crisi) disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 07/03/2022

Avv. Chiara Pagotto